



COMUNE DI CAPACI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 09/08/2023

Oggetto: Ulteriore adozione delle misure straordinarie in occasione del Ferragosto 2023.

Il Sindaco

PREMESSO

- che nei giorni 14 e 15 Agosto p.v. vi sarà la cosiddetta "Notte di Ferragosto" con un prevedibile notevole afflusso di persone nelle spiagge compresa quella di Capaci per il tradizionale bagno di mezzanotte;
- che appare necessario dettare misure di sicurezza urbana e di tutela della tranquillità al fine di rendere l'affluenza delle persone al mare in maniera civile e sicura, al fine della tutela dalla minaccia all'incolumità delle persone, con particolare riferimento agli episodi sempre più frequenti di risse provocando inquietudine e disagio alla cittadinanza, nonché ai turisti in vacanza;

RITENUTO, necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando:

- l'accensione di falò e di giochi pirotecnici, bott, petardi e simili;
- gli attendamenti ed il bivacco sotto ogni forma;
- la vendita per asporto, sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine di alluminio, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro e lattine di alluminio;

RILEVATO dover vietare il bivacco in spiaggia con montaggio di tende a ridosso del Ferragosto,, nonché all'accensione di falò e di giochi pirotecnici sulle spiagge ricadenti in questo territorio, il tutto in aperto contrasto alle normative vigenti compreso il D.D.G. dell'A.R.T.A. n. 476 dell'1 Giugno 2007;

- che la concomitanza dei fenomeni suesposti, montaggio di tende e l'accensione dei falò, costituisce un serio pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente, considerata la prossimità degli stabilimenti balneari in legno, anche per via dell'uso indiscriminato di alcolici che avviene in simili circostanze;
- che esiste, ulteriormente, un oggettivo pericolo legato all'utilizzo di giochi pirotecnici e di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito e possono rappresentare potenzialmente cause d'incendi;
- che, inoltre, a seguito dei fenomeni sopra evidenziati, oltre alle problematiche di sicurezza pubblica e privata, sono stati rilevati notevoli problemi di carattere igienico sanitario a causa dell'abbandono indiscriminato di rifiuti sull'arenile da parte degli occupanti delle tende, compresi i residui dell'accensione dei falò, la cui rimozione e successivo smaltimento comportano, per l'Amministrazione Comunale, un notevole dispendio di risorse e di energie;
- che negli ultimi anni il fenomeno ha assunto proporzioni non più tollerabili e difficilmente contestabili con i normali mezzi a disposizione della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine;

DATO ATTO che, l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini soprattutto per l'uso incontrollato e spesso in violazione delle norme in materia e per il grave danno che provocano agli animali domestici e non specie protette

RITENUTO pertanto, di dovere porre un freno all'accensione di falò sulla spiaggia ricadente in questo litorale, all'uso indiscriminato di alcolici, attraverso il divieto assoluto di montaggio tende, di detenzione e trasporto di qualsiasi materiale idoneo all'accensione di falò, nonché al trasporto di bottiglie di vetro e, comunque, di superalcolici;

RITENUTO, altresì, di dovere disciplinare meglio la viabilità nelle strade interessate, al fine di scongiurare problemi di viabilità e ordine pubblico, derivanti dalla massiccia presenza di persone e mezzi, nonché di agevolare quanto più possibile, la circolazione stradale e rendere agevole il deflusso dei veicoli verso gli svincoli autostradali;

DATO ATTO di dovere assicurare interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità, anche in considerazione di situazioni di grave incuria e di disturbo alla quiete pubblica, oltre che di minaccia all'incolumità delle persone, con particolare riferimento agli episodi sempre più frequenti di risse violente che stanno assumendo sempre più le connotazioni di vere e proprie guerriglie urbane, provocando inquietudine e disagio alla cittadinanza, nonché ai turisti in vacanza;

RILEVATO che, nell'ambito delle attività precedentemente citate, appare necessario dettare misure di sicurezza urbana e di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

CONSIDERATO che è necessario ed urgente intervenire sulle modalità di somministrazione di alimenti e di bevande da parte dei pubblici esercizi e del relativo consumo da parte degli avventori, al fine di evitare l'abbandono sul suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque di oggetti in vetro e lattine, costituisce non solo un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, ma anche un evidente impatto ambientale degenerativo del fenomeno, evidenziando in tale ambito a tutti i consumatori il divieto assoluto a depositare (anche temporaneamente), abbandonare e disperdere sul suolo pubblico contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine;

CONSIDERATO che al fine di garantire la pubblica incolumità in occasione delle giornate a ridosso del Ferragosto, nel corso delle quali si prevede un grande afflusso di persone, si rende necessario adottare particolari misure di sicurezza preventiva;

CONSIDERATO che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

RICHIAMATI

- il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città"*, nonché la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - prot. n. 4228 del 23.05.2017, avente per oggetto *"Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città"* e Linee guida della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in data 26.07.2018, aventi ad oggetto le *"Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 5, co.1, D. L. 20.02.2017 n. 14 conv., con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48 e le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvate il 24 gennaio 2018;*

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; la legge n.689/81; la propria ordinanza sindacale n. 25 del 04/08/2023 con la quale sono state adottate misure per la prevenzione e la vigilanza degli stabilimenti balneari e nelle attività commerciali e in quelle di somministrazione.

DATO ATTO che, stante l'urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

DARE ATTO che la presente ordinanza sarà trasmessa all'UTG/Prefettura di Palermo;

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto

ORDINA

- 1) **E' fatto DIVIETO** lungo tutto il litorale del Comune di CAPACI (piazzale XXIII Maggio, via del Mediterraneo, Via Riccione fino alla foce Ciachea) come segue:
 1. **DIVIETO** di accensione di sparo di fuochi, lancio di giochi pirotecnici, petardi e simili, in caso di assenza di apposita autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di accensione di artifici pirotecnici, di materiale esplodente, di innalzarsi di aerostati con fiamme, di lancio di razzi, di scoppio di petardi, di botti, di mortaretti e simili come previsto dall'art. 57 T.U.L.PS. (R.D. 18.06.1931, n.773);
 2. **DIVIETO** di accensione di falò, la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sul litorale;
 3. **DIVIETO** di attendamenti e di campeggio, il montaggio di tende di qualunque tipologia e dimensione; la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di qualunque materiale che possa anche astrattamente servire all'apposizione di tende e accampamenti di qualsiasi tipo e genere sul litorale;
- 2) **E' fatto DIVIETO**, altresì, di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine, compresi quelli dei distributori automatici, fermo restando il divieto assoluto della vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni (articolo 689 del

Codice Penale), ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale. La loro somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in materiale biodegradabile, secondo l'ordinanza sindacale n.78 del 04.12.2018 emessa in materia, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi ne effettua la somministrazione o la vendita, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione delle predette bevande, avvengano all'interno del locale e/o delle sue pertinenze esterne regolarmente autorizzate;

- 3) **E' fatto DIVIETO di consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bibite od alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove, è, altresì, vietato a tutti i consumatori su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata, il deposito (anche temporaneo), l'abbandono e la dispersione di contenitori di vetro, di bottiglie di vetro e di lattine.**
- 4) **VIABILITA'**: La modifica temporanea della circolazione stradale nel piazzale XXIII Maggio dalle 14.08.2023 alle ore 6,00 del 16.08.2023 autorizzando l'apertura delle barriere veicolari automatizzate fino all'area di parcheggio a pagamento "Copacabana", senza obbligo di custodia, previo acquisto del titolo di pagamento degli utenti, per motivi di ordine pubblico e di viabilità, al fine di rendere fluida la circolazione, senza intralcio alcuno né incolonnamenti di auto con ripercussioni alla viabilità in tutto il lungomare, con ingresso al parcheggio a pagamento fino ad esaurimento posti., successivamente al quale si disporrà la chiusura in entrata dei veicoli.
- 5) A discrezione del personale di Polizia Locale impegnato potranno essere adottati ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe al lungomare, piazzale XXIII Maggio, via del Mediterraneo, via Riccione, via Kennedy oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione alla circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento dell'affluenza delle persone e dei veicoli.
- 6) La presente ordinanza, limitatamente al periodo di vigenza della stessa, deroga eventuali altre precedenti disposizioni confliggenti.

AVVERTE

- Le violazioni di cui ai punti 1) c.1 e 2) della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *"L'insosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Ai sensi dell'art.16 della L.24.11.1981 n.689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 1.000,00, pari al doppio del minimo. E' previsto, altresì, il sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689, ovvero del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto nonché la confisca ai sensi dell'art.20, comma 5° della predetta legge, fatte salve le sanzioni penali previste ai sensi dell'art.703 C.P. "Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese", prescrizioni confermate in ambito T.U.L.P.S.*
- Le violazioni di cui al punto 1) c.2 e 3 della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 100,00 ad €. 1000,00, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni stabilite per illeciti amministrativi e penali concorrenti ed accertati. E' prevista, altresì, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle cose detenute in violazione della presente.
- Le violazioni di cui al punto 3) della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, per le quali la legge non indica una specifica sanzione, si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. *Ai sensi dell'art.16 della L.24.11.1981 n.689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00, pari al doppio del minimo.*
- Qualora il trasgressore sia titolare di un esercizio pubblico o commerciale, o esercente attività artigianale o di vendita e somministrazione su aree pubbliche, sarà disposta la sospensione dell'autorizzazione amministrativa con la contestuale chiusura fino ad un massimo di gg. 15.
- Ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 130/2020 in materia di sicurezza pubblica la Forza Pubblica potrà disporre dell'applicazione del c.d. "Daspo urbano", con cui è stato inserito nel Decreto Legge 14/2017 l'art. 13 bis, "norma Willy", per il rispetto dell'ordine pubblico e il potere imposto dal Questore di vietare l'accesso ai locali ai protagonisti di disordini o atti di violenza nelle zone del lungomare;

- Dare atto che, ai sensi del T.U.L.P.S., il titolare del pubblico esercizio può disporre l'allontanamento del cliente dalla propria attività per motivi di **sicurezza e di quiete** degli altri clienti (Cfr. *Cass.Sent. n.30189/2017 del 16.06.2017*), fermo restando che, in qualsiasi momento, può richiedere l'intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.

DISPONE

Dare mandato all'Ufficio Segreteria Generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/1/15.

Dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot.12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 nonché della direttiva prot.9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.

LA TRASMISSIONE della presente ordinanza a cura dell'Area I - Ufficio di Segreteria, a:

- Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale di Governo;
- Questura di Palermo;
- Commissariato di P.S. Mondello;
- Comando Provinciale Carabinieri Palermo;
- Legione Carabinieri “Sicilia” – Compagnia di Carini;
- Legione Carabinieri “Sicilia” – Stazione di Capaci;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Palermo;
- Guardia di Finanza – Tenenza di Carini;
- Capitaneria di Porto - Palermo;
- Comando Polizia Locale;
- A.R.P.A. Palermo;
- Dirigente SUAP Carini;
- Dirigente Area IV- Ambiente;
- Dirigente Area II -Tributi;
- Responsabile Comunale di Protezione Civile (Area V);
- ASP Palermo – Servizio Prevenzione;
- SIAE;
- Associazioni di categorie;
- Titolari attività interessate;

E' fatto obbligo a chiunque osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Capaci, lì 09.08.2023

Il Comandante della Polizia Municipale
(Com. Baia Monte Giovanni)



IL SINDACO
(Pietro PUCCIO)

